

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2005/4/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'introduzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) la direttiva 2001/22/CE della Commissione dell'8 marzo 2001 stabilisce i metodi per il prelievo di campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari⁽²⁾.
- (2) E' necessario inserire informazioni standard aggiornate sui contaminanti nei prodotti alimentari, tenendo conto in particolare delle incertezze di misurazione delle analisi.
- (3) E' indispensabile che i risultati analitici vengano registrati e interpretati in modo uniforme per garantire un'attuazione armonizzata in tutta l'Unione europea.
- (4) E' pertanto opportuno modificare la direttiva 2001/22/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2001/22/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

L'allegato II della direttiva 2001/22/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali del diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 14.